



CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 12 febbraio 2009 (18.02)
(OR. en)

6374/09

Fascicolo interistituzionale:
2009/0010 (COD)

ENER 54
ECOFIN 110
CODEC 159

NOTA

del	Segretariato generale del Consiglio
alle	delegazioni
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia

1. Si allega per le delegazioni il testo della proposta di regolamento in oggetto riveduto dalla presidenza sulla base delle osservazioni finora formulate.
2. Il Gruppo "Energia" dovrebbe concentrarsi esclusivamente sugli articoli **1, 2, 4, 5, 9** **paragrafo 2, 15 paragrafo 2, 19 e 20 paragrafo 2** e sui considerando corrispondenti. Il resto degli articoli e il regolamento in quanto tale sono di competenza dei Consiglieri finanziari.
3. Riguardo alle proposte redazionali relative a nuovi criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 2, si noti che in seguito a una nuova formulazione dell'articolo 5 tutti i progetti sono finalizzati agli obiettivi dell'articolo 4, per cui non c'è bisogno di ripeterli all'articolo 9, paragrafo 1.
4. Qualora venisse incluso il principio dei progetti di efficienza energetica, l'articolo 3 e le pertinenti disposizioni operative saranno adattati di conseguenza.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156 e l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁴,

considerando quanto segue:

- (1) L'economia europea attraversa una fase di forte recessione dovuta alla crisi finanziaria.
- (2) Allo stesso tempo è chiaro che la forza e la sostenibilità a lungo termine dell'economia europea dipendono da una riorganizzazione che le consenta di soddisfare le richieste in termini di sicurezza energetica e l'esigenza di ridurre le emissioni di gas serra. Questa conclusione è rafforzata dalle crescenti preoccupazioni sulla necessità di assicurare l'affidabilità delle forniture di gas.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (3) Alla luce di queste preoccupazioni, il Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008¹ ha approvato il piano europeo di ripresa economica², che fissa le modalità secondo le quali gli Stati membri e l'Unione europea possono coordinare le rispettive politiche e dare un nuovo impulso all'economia europea, concentrandosi sugli obiettivi comunitari a lungo termine.
- (4) Una parte importante del piano di ripresa è costituita dalla proposta di aumentare le spese comunitarie in settori strategici ben definiti, per ridare fiducia agli investitori e contribuire a tracciare la strada verso un'economia più forte per il futuro. Il Consiglio europeo ha chiesto alla Commissione di presentare un elenco di progetti concreti, tenendo conto di un adeguato equilibrio geografico, per rafforzare gli investimenti a favore, in particolare, dello sviluppo di progetti infrastrutturali.
- (5) È soprattutto importante finanziare misure che consentano di affrontare rapidamente sia la crisi economica che gli urgenti bisogni energetici della Comunità.
- (6) Per avere un impatto tangibile e sostanziale, gli investimenti dovrebbero concentrarsi su pochi settori specifici. Deve trattarsi di settori in cui:
- a) l'azione consenta di dare un chiaro contributo al conseguimento degli obiettivi della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e della riduzione delle emissioni di gas serra;
 - b) esistano progetti maturi di ampia portata che consentano un uso efficiente ed efficace di un sostegno finanziario di consistente entità e che facciano da catalizzatore di notevoli investimenti provenienti da altre fonti, tra cui la Banca europea per gli investimenti, nonché
 - c) l'azione a livello europeo possa creare valore aggiunto.

I settori delle interconnessioni per il gas e per l'energia elettrica, dell'energia eolica in mare, e della cattura e stoccaggio del carbonio soddisfano questi criteri.

¹ Conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles dell'11 e 12 dicembre 2008, 17271/08, punto 9.

² COM(2008) 800.

- (7) Per quanto riguarda le **infrastrutture** per il gas e per l'energia elettrica, i problemi si sono manifestati nel corso degli ultimi anni. Le recenti crisi del gas (inverno del 2006 e del 2009) e l'aumento dei prezzi del petrolio fino alla metà del 2008 hanno evidenziato la vulnerabilità dell'Europa. Le risorse energetiche autoctone (gas e petrolio) stanno diminuendo, il che accresce la dipendenza dell'Europa dalle importazioni per il suo approvvigionamento energetico. In questo contesto, le infrastrutture energetiche avranno un ruolo determinante.
- (8) Tuttavia, la crisi economica e finanziaria in corso incide negativamente sulla realizzazione di progetti di infrastrutture energetiche. Alcuni progetti importanti, tra cui progetti di interesse comunitario, potrebbero subire forti ritardi a causa della scarsità dei finanziamenti. Occorrono pertanto azioni urgenti per sostenere gli investimenti nelle interconnessioni energetiche. Dati i tempi lunghi richiesti per la progettazione e la realizzazione dei progetti, è importante che la Comunità investa immediatamente in queste infrastrutture in modo da accelerare, in particolare, lo sviluppo di progetti di particolare importanza per la sicurezza degli approvvigionamenti energetici della Comunità. Ciò sarà determinante per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici della Comunità a prezzi competitivi quando l'economia ripartirà e la domanda mondiale di energia aumenterà.
- (8bis) Tra i progetti in materia di infrastrutture energetiche, è necessario selezionare progetti importanti per il funzionamento del mercato interno dell'energia e per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, che contribuiscano anche alla ripresa dell'economia.

- (9) Per quanto riguarda la cattura e lo stoccaggio del carbonio e l'energia eolica in mare, il presente regolamento si basa sul piano strategico europeo per le tecnologie energetiche¹, che ha invitato a elaborare un piano strategico congiunto per la ricerca e l'innovazione nel settore dell'energia in linea con gli obiettivi della politica energetica dell'UE, impegnandosi allo stesso tempo alla realizzazione di sei iniziative industriali europee, in particolare nei due settori summenzionati. Nella riunione del 16 ottobre 2008² il Consiglio europeo ha invitato la Commissione ad accelerare in misura significativa l'attuazione del piano per le tecnologie energetiche. Il presente programma avvia il finanziamento dei progetti di cattura e stoccaggio del carbonio e delle centrali eoliche in mare, lasciando impregiudicata la futura realizzazione delle sei iniziative industriali su progetti dimostrativi nel settore dell'energia descritte nel piano strategico europeo per le tecnologie energetiche.
- (10) Per ottenere un impatto immediato sulla crisi economica, è necessario che il presente regolamento elenchi i progetti che possono beneficiare immediatamente del sostegno finanziario, con riserva del rispetto dei criteri di efficacia e di efficienza e dei limiti fissati dal pacchetto finanziario.
- (11) Per quanto riguarda i progetti di **infrastrutture** per il gas e per l'energia elettrica, l'elenco è redatto in funzione del contributo del progetto al conseguimento degli obiettivi della sicurezza e della diversificazione degli approvvigionamenti, indicati recentemente nel secondo riesame strategico della politica energetica³ e approvati dal Parlamento europeo e dal Consiglio⁴. I progetti vengono selezionati sulla base della loro capacità di realizzare le priorità individuate nel riesame, del raggiungimento di un grado ragionevole di maturità e del loro contributo:
- a) alla sicurezza e diversificazione delle fonti energetiche e degli approvvigionamenti;
 - b) all'ottimizzazione della capacità della rete e all'integrazione del mercato interno dell'energia, in particolare per quanto riguarda la sezione transfrontaliera;

¹ “Un piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (piano SET) – Verso un futuro a bassa emissione di carbonio” (COM(2007) 723).

² Conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 16 dicembre 2008, [riferimento esatto].

³ COM(2008) 781.

⁴ [Riferimenti].

- c) allo sviluppo della rete per rafforzare la coesione economica e sociale riducendo l'isolamento delle regioni svantaggiate e insulari della Comunità;
- d) alla connessione delle fonti di energia rinnovabili;
- e) alla sicurezza, affidabilità e interoperabilità delle reti interconnesse;
- f) alla solidarietà tra Stati membri.

La realizzazione di questi progetti richiederà l'impegno da parte delle autorità nazionali, regionali e locali ad accelerare le procedure amministrative e la concessione delle autorizzazioni. Per numerosi progetti, il sostegno non potrà essere messo a disposizione entro i termini prescritti se non verrà realizzata questa accelerazione.

- (12) Per quanto riguarda l'energia eolica in mare, l'elenco contiene progetti che, sulla base delle informazioni raccolte dalle parti in causa nel quadro della piattaforma tecnologica europea per l'energia eolica, da fonti industriali e di altro genere, possono essere considerati approvati e pronti per la realizzazione, innovativi, anche se basati su concetti consolidati, capaci di accelerazione in risposta ad uno stimolo finanziario, aventi un'importanza transfrontaliera, su vasta scala, e in grado di dimostrare in che modo i risultati dei progressi tecnologici saranno efficacemente diffusi, in funzione degli obiettivi e delle strutture approvati nel piano strategico europeo per le tecnologie energetiche. Occorre che il sostegno finanziario vada ai progetti che sono in grado di avanzare ad un ritmo sostenuto nel 2009 e nel 2010.
- (13) **Per quanto si rilevi che** la cattura e lo stoccaggio del carbonio **sono potenzialmente applicabili a un'ampia gamma di impianti industriali**, occorre che l'elenco venga redatto sulla base delle informazioni raccolte dalle parti in causa nel quadro del forum sulle energie fossili, della piattaforma tecnologica sulle centrali elettriche a combustibile fossile e zero emissioni e da altre fonti. Occorre che il sostegno finanziario vada ai progetti che sono in grado di avanzare ad un ritmo sostenuto nel 2009 e nel 2010.

- (14) Occorre valutare il grado di preparazione sulla base dell'esistenza di un concetto maturo e fattibile di centrale elettrica, ivi compresa la componente della cattura del carbonio, dell'esistenza di un concetto maturo e fattibile per il trasporto e lo stoccaggio di CO₂ e di un impegno articolato delle autorità locali a sostenere il progetto. I progetti dovranno anche dimostrare in che modo i risultati dei progressi tecnologici saranno efficacemente diffusi e in che modo consentiranno di accelerare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano strategico europeo per le tecnologie energetiche.
- (15) Occorrerà fare una selezione tra i progetti ammissibili. La selezione dovrà, tra l'altro, assicurare che in ogni Stato membro non venga sostenuto più di un progetto di cattura e stoccaggio del carbonio, per garantire che venga studiata un'ampia gamma di condizioni di stoccaggio geologico e per sostenere l'obiettivo di incoraggiare la ripresa economica in tutt'Europa.
- (16) Occorre che il finanziamento comunitario non crei distorsioni ingiustificate della concorrenza o del funzionamento del mercato interno, tenendo conto in particolare delle regole sull'accesso dei terzi e delle eventuali deroghe in materia di accesso dei terzi. Ulteriori fondi nazionali in aggiunta al finanziamento comunitario dovranno rispettare le norme sugli aiuti di Stato.

A prescindere dalla sua forma, occorre che il sostegno finanziario della Comunità venga concesso conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹ ("il regolamento finanziario"), e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee², tranne nei casi in cui le disposizioni del presente regolamento derogano espressamente a tali regole.

¹ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

² GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

- (17) Data l'urgente necessità di affrontare la crisi economica e considerati i bisogni urgenti della Comunità in materia energetica, tenuto conto del livello di dettaglio del presente regolamento, il sostegno finanziario può essere concesso, in deroga all'articolo 75, paragrafo 2, e all'articolo 110 del regolamento finanziario, senza l'adozione preliminare di un programma di lavoro o di un'altra forma di decisione di finanziamento.
- (18) L'articolo 160 bis del regolamento finanziario consente, a titolo eccezionale, di ricostituire gli stanziamenti di impegno disimpegnati in seguito all'inesecuzione totale o parziale di un progetto. Tuttavia, questa disposizione si applica soltanto ai progetti di ricerca. Per garantire che i fondi previsti dal presente regolamento siano spesi correttamente e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi fissati dal regolamento stesso, occorre prevedere una tale possibilità anche nel contesto del presente regolamento.
- (19) Quando sono realizzate azioni finanziate a norma del presente regolamento, gli interessi finanziari della Comunità dovrebbero essere tutelati applicando misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, procedendo a controlli efficaci e recuperando gli importi indebitamente versati e, qualora siano rilevate irregolarità, applicando sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto previsto dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità¹, dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità², e dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)³.

¹ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

² GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

³ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

- (20) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire sostenere la ripresa economica nella Comunità, soddisfare la richiesta di sicurezza energetica e ridurre le emissioni di gas serra aumentando la spesa in settori strategici ben definiti, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, in ragione dell'ambito di applicazione del presente regolamento e della natura dei settori e dei progetti selezionati, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità di cui al medesimo articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per raggiungere tali obiettivi.
- (21) In funzione delle tematiche oggetto dei sottoprogrammi, la Commissione deve essere assistita da vari comitati nella selezione delle proposte che beneficeranno di un finanziamento e nella determinazione dell'importo del finanziamento da concedere ad ogni sottoprogramma.
- (22) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹.
- (23) Data l'urgente necessità di affrontare la crisi economica e considerati i pressanti bisogni energetici della Comunità, occorre che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce uno strumento finanziario, il programma energetico europeo per la ripresa (European Energy Programme for Recovery, di seguito "EEPR"), per lo sviluppo di progetti nel settore dell'energia nella Comunità che contribuiscano alla ripresa economica, alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico e alla riduzione delle emissioni di gas serra.

Esso istituisce sottoprogrammi per promuovere il conseguimento dei predetti obiettivi nei settori:

- a) delle **infrastrutture** per il gas e per l'energia elettrica,
- b) dell'energia eolica in mare,
- c) della cattura e stoccaggio del carbonio.

Esso individua progetti da finanziare nel quadro di ogni sottoprogramma e stabilisce i criteri per individuare e attuare azioni per realizzare detti progetti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "cattura e stoccaggio del carbonio", **¶** la cattura dell'anidride carbonica (CO₂) prodotta dagli impianti di produzione di energia elettrica, il trasporto sul sito di stoccaggio e la iniezione in una formazione geologica **sotterranea** idonea ai fini del suo stoccaggio permanente;
- b) "costi ammissibili", lo stesso significato di cui al regolamento (CE) n. 2342/2002;

- c) "**infrastrutture** per il gas e per l'energia elettrica",
- i) tutte le linee ad alta tensione, tranne quelle delle reti di distribuzione, e i collegamenti sottomarini, purché queste infrastrutture vengano utilizzate per la trasmissione o i collegamenti interregionali o internazionali;

II

- iii) i gasdotti ad alta pressione, tranne quelli delle reti di distribuzione;
- iv) i depositi sotterranei collegati ai gasdotti ad alta pressione di cui al punto iii);
- v) i terminali di arrivo, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale liquefatto (GNL); nonché
- vi) le attrezzature o gli impianti indispensabili per il funzionamento regolare delle **infrastrutture di cui ai punti (i), (iii), (iv) o (v)**, compresi i sistemi di protezione, di controllo e di regolazione;
- d) "parte di progetto", ogni attività che sia indipendente finanziariamente, tecnicamente o nel tempo e che contribuisca al completamento del progetto;
- e) "fase di investimento", la fase di un progetto durante la quale avviene la costruzione e si sostengono i costi di capitale;
- f) "energia eolica in mare", l'energia elettrica generata da turbine azionate dal vento situate in mare, vicino alla costa o lontano da essa;
- g) "fase di pianificazione", la fase di un progetto che precede la fase di investimento, nel corso della quale viene preparata la realizzazione del progetto, ivi compresi, se del caso, la valutazione della fattibilità, gli studi preparatori e tecnici e l'ottenimento delle licenze e autorizzazioni, **e si sostengono i costi di capitale.**

Articolo 3

Bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dell'EEPR per il 2009 e il 2010 è di 3 500 milioni di euro, ripartiti come segue:
 - a) progetti di interconnessione per il gas e per l'energia elettrica: [1.750] milioni di EUR;
 - b) progetti di energia eolica in mare: [500] milioni di EUR;
 - c) progetti di cattura e stoccaggio del carbonio: [1 250] milioni di EUR.
2. Gli stanziamenti di impegno corrispondenti all'importo dell'impegno disimpegnato in seguito all'inesecuzione totale o parziale dei progetti ai quali gli stanziamenti sono stati assegnati possono essere ricostituiti nuovamente nel 2010 e nel 2011, a titolo eccezionale e in casi debitamente giustificati, quando sono essenziali per attuare gli obiettivi dell'EEPR.
3. Ai fini del paragrafo 2, la Commissione esamina, all'inizio di ogni esercizio, i disimpegni intervenuti nel corso dell'esercizio precedente e valuta, in base al fabbisogno, la necessità di ricostituire gli stanziamenti. In base a tale valutazione, entro il 15 febbraio di ogni esercizio la Commissione può sottoporre all'autorità di bilancio adeguate proposte, illustrando per ogni voce di bilancio i motivi per i quali essa propone di ricostituire gli stanziamenti.
4. L'autorità di bilancio decide riguardo alle proposte della Commissione entro sei settimane. In mancanza di tale decisione entro il termine suddetto, le proposte si considerano approvate.
5. Gli stanziamenti di impegno ricostituiti non possono formare oggetto di riporto. Gli impegni giuridici relativi agli stanziamenti di impegno ricostituiti sono conclusi entro il 31 dicembre dell'esercizio n. Alla conclusione dell'esercizio n, l'ordinatore responsabile disimpegna definitivamente il saldo inutilizzato di tali stanziamenti di impegno ricostituiti.

CAPO II SOTTOPROGRAMMI

SEZIONE 1 PROGETTI DI INTERCONNESSIONE PER IL GAS E PER L'ENERGIA ELETTRICA

Articolo 4

Obiettivi

La Comunità promuove i progetti di **infrastrutture** per il gas e per l'energia elettrica che presentano il maggiore valore aggiunto comunitario e contribuiscono ai seguenti obiettivi:

- a) la sicurezza e diversificazione delle fonti di energia, **dei percorsi** e degli approvvigionamenti;
- b) l'ottimizzazione della capacità della rete elettrica e l'integrazione del mercato interno dell'energia, in particolare per quanto riguarda la sezione transfrontaliera;
- c) lo sviluppo della rete per rafforzare la coesione economica e sociale riducendo l'isolamento delle regioni svantaggiate e insulari della Comunità;
- d) la connessione delle fonti di energia rinnovabili,
- e) la sicurezza, affidabilità e interoperabilità delle reti energetiche interconnesse.

Articolo 5

Priorità

L'EEPR contribuisce ad adeguare e sviluppare urgentemente le reti energetiche di particolare importanza per la Comunità a sostegno del funzionamento del mercato interno dell'energia e, in particolare, a risolvere i problemi delle strozzature, della sicurezza e della diversificazione dell'approvvigionamento e a superare gli ostacoli ambientali, tecnici e finanziari. È necessario un sostegno comunitario speciale per intensificare lo sviluppo delle reti energetiche e accelerarne la costruzione, **specialmente dove c'è scarsa diversificazione di percorsi e di fonti di approvvigionamento.**

Articolo 6
Elenco dei progetti

L'elenco dei progetti corrispondenti alle priorità di cui all'articolo 5 **e finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 4** è riportato nell'allegato, parte A.

Articolo 7
Concessione del sostegno finanziario comunitario

1. Il sostegno finanziario nel quadro dell'EEPR (di seguito "sostegno EEPR") per progetti di interconnessione per il gas e per l'energia elettrica viene concesso alle azioni che realizzano i progetti di cui all'allegato, parte A, o parti degli stessi.
2. La Commissione pubblica un invito a presentare proposte per individuare le azioni di cui al paragrafo 1 e valuta la conformità delle proposte ai criteri di ammissibilità fissati all'articolo 8 e ai criteri di selezione e di aggiudicazione fissati all'articolo 9. La Commissione informa i beneficiari di ogni sostegno EEPR da concedere.

Articolo 8
Ammissibilità

1. Le proposte sono ammissibili al sostegno EEPR solo se attuano i progetti elencati nell'allegato, parte A, e non superano il massimale di sostegno EERP fissato nello stesso allegato.
2. Possono presentare le proposte:
 - a) uno o più Stati membri congiuntamente;
 - b) uno o più imprese o organismi pubblici o privati congiuntamente, con l'accordo dello Stato membro o degli Stati membri direttamente interessati dal progetto in questione;

- c) una o più organizzazioni internazionali congiuntamente, con l'accordo di tutti gli Stati membri direttamente interessati dal progetto in questione, o
 - d) un'impresa comune, con l'accordo di tutti gli Stati membri direttamente interessati dal progetto in questione.
3. Non sono ammissibili le proposte di progetto presentate da persone fisiche.

Articolo 9

Criteri di selezione e di aggiudicazione

1. Nel valutare le proposte ricevute a seguito dell'invito a presentare proposte di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione applica i seguenti criteri di selezione:
- a) solidità e adeguatezza tecnica dell'approccio;
 - b) solidità del pacchetto finanziario per tutta la fase di investimento dell'azione.
2. Nel valutare le proposte ricevute nel quadro dell'invito a presentare proposte di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione applica i seguenti criteri di aggiudicazione:
- a) il grado di maturità in particolare in relazione alla capacità di iniziare immediatamente i lavori e di impegnare i fondi entro la fine del 2010;
 - b) la misura in cui il mancato accesso ai finanziamenti impedisce l'attuazione dell'azione;
 - c) la misura in cui il sostegno EEPR stimolerà i finanziamenti pubblici e privati;
 - d) l'impatto socioeconomico;
 - e) l'impatto ambientale;
 - f) il contributo alla continuità e all'interoperabilità della rete energetica, nonché all'ottimizzazione delle sue capacità;

- g) il contributo al miglioramento della qualità del servizio e della sicurezza;
- h) l'impegno dimostrato dagli Stati membri a far avanzare il progetto, in particolare per quanto riguarda le procedure di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 10

Condizioni di finanziamento

1. Il sostegno EEPR copre unicamente le spese connesse ai progetti sostenute dai beneficiari o da terzi incaricati dell'esecuzione del progetto.
2. Il sostegno EEPR non supera il 50% dei costi ammissibili.

Articolo 11

Strumenti

1. A seguito dell'invito a presentare proposte di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, seleziona le proposte che beneficeranno del sostegno EEPR e determina l'importo del sostegno EEPR da concedere. La Commissione ne precisa le condizioni e le modalità di applicazione.
2. Il sostegno EEPR viene concesso sulla base di decisioni della Commissione.

Articolo 12

Responsabilità finanziarie degli Stati membri

1. Gli Stati membri eseguono un controllo tecnico e finanziario dei progetti in stretta collaborazione con la Commissione e certificano l'importo e la conformità con il presente regolamento delle spese sostenute per progetti o parti di progetti. Gli Stati membri possono chiedere la partecipazione della Commissione nei controlli in loco.

2. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a norma del paragrafo 1 e, in particolare, forniscono una descrizione dei sistemi di controllo, gestione e monitoraggio predisposti per assicurare che i progetti siano condotti a buon fine e che le relative spese siano legali e regolari.

SEZIONE 2

PROGETTI EOLICI IN MARE

Articolo 13

Concessione del sostegno EEPR

1. Il sostegno EEPR per i progetti eolici in mare è concesso a seguito di un invito a presentare proposte limitato alle azioni che realizzano i progetti elencati nell'allegato, parte B.
2. La Commissione pubblica un invito a presentare proposte per attuare le azioni di cui al paragrafo 1 e valuta la conformità delle proposte ai criteri di ammissibilità fissati all'articolo 14 e ai criteri di selezione e di aggiudicazione fissati all'articolo 15.
3. La Commissione informa i beneficiari di ogni sostegno EEPR da concedere.

Articolo 14

Ammissibilità

1. Le proposte sono ammissibili al sostegno EEPR solo se attuano i progetti elencati nell'allegato, parte B, non superano il massimale di sostegno EEPR fissato nello stesso allegato e soddisfano le seguenti condizioni:
 - a) il calendario del progetto prevede sostanziali spese in conto capitale nel 2009 e nel 2010;
 - b) a capo del progetto vi è un'impresa commerciale.

2. Le proposte possono essere presentate da una o da più imprese congiuntamente.
3. Non sono ammissibili le proposte di progetto presentate da persone fisiche.

Articolo 15

Criteri di selezione e di aggiudicazione

1. Nel valutare le proposte ricevute a seguito dell'invito a presentare proposte di cui all'articolo 13, paragrafo 1, la Commissione applica i seguenti criteri di selezione:
 - a) solidità e adeguatezza tecnica dell'approccio;
 - b) solidità del pacchetto finanziario per tutta la fase di investimento del progetto.
2. Nel valutare le proposte ricevute nel quadro dell'invito a presentare proposte di cui all'articolo 13, paragrafo 1, la Commissione applica i seguenti criteri di aggiudicazione:
 - a) la misura in cui il progetto migliora o aumenta la scala degli impianti e delle infrastrutture già in costruzione o in fase di pianificazione;
 - b) la misura in cui il progetto include la costruzione di impianti e di infrastrutture in scala reale e in scala industriale e misura in cui esso prevede in particolare:
 - i) la compensazione della variabilità dell'energia elettrica di origine eolica tramite sistemi integrati;
 - ii) sistemi di stoccaggio su vasta scala;
 - iii) la gestione di parchi eolici come centrali elettriche virtuali (più di 1 GW);
 - iv) turbine collocate a maggiore distanza dalla costa o in acque più profonde (da 20 a 50 m) rispetto alla norma attuale;
 - v) concezioni nuove delle sottostrutture, o

- vi) processi di assemblaggio, di installazione, di gestione e di smantellamento e la prova di questi processi in progetti su scala reale;
- vii) la combinazione dell'arrivo di elettricità con dispositivi di interconnessione;**
- viii) tecnologie efficienti in termini di costi intese a rendere più vantaggiosa in futuro l'energia eolica in mare;**
- ix) sviluppo o attuazione di requisiti di prestazione ambientale;**
- c) gli elementi innovativi del progetto e la misura in cui esso dimostrerà la realizzazione di questi elementi;
- d) l'impatto del progetto e il suo contributo al sistema comunitario di rete eolica in mare, comprese le sue potenzialità di riproduzione;
- e) l'impegno dimostrato dai beneficiari a diffondere i risultati dei progressi tecnologici del progetto presso altri operatori europei secondo modalità compatibili con la normativa comunitaria e in particolare con gli obiettivi e le strutture illustrati nel piano strategico europeo per le tecnologie energetiche;
- f) l'impegno dimostrato dagli Stati membri a far avanzare il progetto, in particolare per quanto riguarda le procedure di cui all'articolo 27, paragrafo 1.**

Articolo 16

Condizioni di finanziamento

1. Il sostegno EEPR contribuisce ai costi associati con la costruzione e l'impianto dei progetti.
2. Il sostegno EEPR non supera il 50% dei costi di cui al paragrafo 1. L'eventuale cumulo di finanziamenti comunitari e nazionali non determina sovracompensazione.

Articolo 17

Strumenti

1. A seguito dell'invito a presentare proposte di cui all'articolo 13, paragrafo 1, la Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, seleziona le proposte che beneficeranno del sostegno EEPR e determina l'importo del finanziamento da concedere. La Commissione ne precisa le condizioni e le modalità di applicazione.
2. Il sostegno EEPR viene concesso sulla base di convenzioni di sovvenzione.

SEZIONE 3

CATTURA E STOCCAGGIO DEL CARBONIO

Articolo 18

Concessione del sostegno EEPR

1. Il sostegno EEPR per progetti di cattura e stoccaggio del carbonio è concesso a favore di azioni che realizzano i progetti elencati nell'allegato, parte C.
2. La Commissione pubblica un invito a presentare proposte per attuare le azioni di cui al paragrafo 1 e valuta la conformità delle proposte ai criteri di ammissibilità fissati all'articolo 19 e ai criteri di selezione e di aggiudicazione fissati all'articolo 20.
3. Qualora varie proposte di progetti situati nello stesso Stato membro soddisfino i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 19 e i criteri di selezione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, la Commissione accorda il sostegno EEPR sulla base dei criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 20, paragrafo 2, al massimo ad una proposta per Stato membro fra le predette proposte.

4. Il sostegno EEPR è accordato ad un massimo di 5 progetti. I finanziamenti non superano 250 milioni di EUR per progetto.
5. La Commissione informa i beneficiari di ogni sostegno EEPR da concedere.

Articolo 19

Ammissibilità

1. Le proposte sono ammissibili al sostegno EEPR solo se attuano i progetti elencati nell'allegato, parte C, e soddisfano le seguenti condizioni:
 - a) i progetti dimostrano la capacità di catturare almeno l'85% della CO₂ proveniente dagli impianti di generazione di energia elettrica con una produzione elettrica pari ad almeno 300 MW o equivalente, e di trasportare e di stoccare geologicamente la CO₂ in sicurezza sottoterra;
 - b) il calendario del progetto **prevede la possibilità di impegnare fondi** nel 2009 e include sostanziali spese in conto capitale **entro la fine del** 2010;
 - c) i promotori del progetto rilasciano una dichiarazione vincolante con la quale si impegnano a mettere le conoscenze generiche acquisite tramite l'impianto di dimostrazione a disposizione del settore industriale nel suo complesso e a contribuire al piano strategico europeo per le tecnologie energetiche¹.
2. Le proposte sono presentate da una o da più imprese congiuntamente.
3. Non sono ammissibili le proposte di progetto presentate da persone fisiche.

Articolo 20

Criteri di selezione e di aggiudicazione

1. Nel valutare le proposte ricevute a seguito dell'invito a presentare proposte di cui all'articolo 18, paragrafo 2, la Commissione applica i seguenti criteri di selezione:

¹ COM(2007) 723.

- a) solidità e adeguatezza tecnica dell'approccio;
 - b) solidità del pacchetto finanziario per tutta la fase di investimento del progetto;
 - c) indicazione di tutti i permessi necessari per la costruzione e la gestione del progetto nei siti proposti, e strategia per ottenerli.
2. Nel valutare le proposte ricevute nel quadro dell'invito a presentare proposte di cui all'articolo 18, paragrafo 2, la Commissione applica i seguenti criteri di aggiudicazione:
- a) il finanziamento richiesto per tonnellata di CO₂ da ridurre nei primi 5 anni di funzionamento (ponderazione del 40%);
 - b) la complessità del progetto e il livello di innovazione dell'impianto nel suo complesso, comprese altre attività di ricerca connesse, nonché l'impegno dimostrato dai beneficiari a diffondere i risultati dei progressi tecnologici del progetto presso altri operatori europei in modo compatibile con la normativa comunitaria, in particolare con gli obiettivi e le strutture indicati nel piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (ponderazione del 40%);
 - d) la solidità e l'adeguatezza del piano industriale, in particolare in relazione alle informazioni e ai dati scientifici, tecnici e ingegneristici in esso contenuti, che documentino un grado di preparazione del concetto proposto tale da consentire l'entrata in funzione del progetto entro il 31 dicembre 2015 (ponderazione del 20%).
 - e) l'impegno dimostrato dagli Stati membri a far avanzare il progetto, in particolare per quanto riguarda le procedure di cui all'articolo 27, paragrafo 1.**

Articolo 21

Condizioni di finanziamento

Il sostegno EEPR contribuisce al costo degli elementi della fase di investimento del progetto imputabili unicamente alla cattura e allo stoccaggio del carbonio, tenendo conto di possibili benefici operativi. Esso non supera [l'80%] del totale dei costi di investimento ammissibili.

Articolo 22

Strumenti

1. A seguito dell'invito a presentare proposte di cui all'articolo 18, paragrafo 2, la Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2, seleziona le proposte che beneficeranno del sostegno EEPR e determina l'importo del sostegno EEPR da concedere. La Commissione precisa le condizioni e le modalità di attuazione delle proposte.
2. Il sostegno EEPR viene concesso sulla base di convenzioni di sovvenzione.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 23

Altre forme di sostegno e altri strumenti dell'EEPR

1. Una parte del sostegno comunitario a favore dei progetti elencati nell'allegato può essere fornita in forma di contributo ad uno strumento adeguato nell'ambito delle risorse della Banca europea per gli investimenti. Il contributo non può superare 500 milioni di EUR.
L'esposizione della Comunità in relazione allo strumento di garanzia dei prestiti o ad altri strumenti finanziari, incluse le commissioni per la gestione e le altre spese ammissibili, è limitata all'importo del contributo comunitario allo strumento e non vi è alcun impegno ulteriore per il bilancio generale dell'Unione europea.
2. La Commissione fissa l'importo del sostegno EEPR da concedere al predetto strumento, conformemente alla procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2. La Commissione e la Banca europea per gli investimenti concludono un protocollo di intesa che precisa le condizioni e le modalità di attuazione della decisione.

Articolo 24

Modalità di programmazione e di attuazione

1. In deroga all'articolo 75, paragrafo 2 e all'articolo 110 del regolamento finanziario, gli inviti a presentare proposte sono pubblicati direttamente dalla Commissione sulla base delle disponibilità di bilancio di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del presente regolamento e sulla base dei criteri di ammissibilità, di selezione e di aggiudicazione fissati al capo II del presente regolamento.
2. Il sostegno EEPR copre unicamente le spese connesse al progetto sostenute dai beneficiari responsabili dell'esecuzione del progetto. Le spese possono essere ammissibili a partire dalla data di cui all'articolo 31.
3. L'IVA non è una spesa ammissibile, eccezion fatta per l'IVA non rimborsabile.
4. I progetti e le azioni finanziati a norma del presente regolamento sono realizzati conformemente al diritto comunitario e tengono conto delle politiche comunitarie pertinenti, in particolare in materia di concorrenza, tra cui le norme applicabili sugli aiuti di Stato, tutela dell'ambiente, salute, sviluppo sostenibile e appalti pubblici.

Articolo 25

Riserva

Fino allo 0,1% dei fondi previsti dal presente regolamento sono riservati all'attuazione e alla valutazione da parte della Commissione.

Articolo 26

Responsabilità finanziarie degli Stati membri

1. Nell'ambito delle rispettive responsabilità gli Stati membri compiono ogni sforzo per realizzare i progetti che beneficiano del sostegno EEPR. In particolare, essi compiono ogni sforzo per snellire le procedure amministrative e le procedure di autorizzazione, licenza e certificazione che i promotori dei progetti devono seguire.

2. Gli Stati membri informano la Commissione entro il 31 marzo di ogni anno sulle misure adottate ai sensi del paragrafo 1 nel corso dell'anno precedente.

Articolo 27

Protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee

1. In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù del presente regolamento, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Relativamente alle attività comunitarie finanziate a norma del presente regolamento, per irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 si intende qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario o qualsiasi inadempimento contrattuale derivante da un'azione o omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l'effetto di arrecare pregiudizio, attraverso una spesa indebita, al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci da questa gestiti.
3. Tutte le misure di attuazione risultanti dal presente regolamento prevedono, in particolare, la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione o di rappresentanti autorizzati dalla Commissione stessa e audit della Corte dei conti europea, se necessario effettuati anche in loco.

CAPO IV

DISPOSIZIONI ESECUTIVE E FINALI

Articolo 28

Comitati

1. La Commissione è assistita dai seguenti comitati:
 - a) per i progetti relativi alla cattura e allo stoccaggio del carbonio, il comitato istituito dall'articolo 8 della decisione n. 2006/971/CE del Consiglio¹;
 - b) per i progetti eolici in mare, il comitato istituito dall'articolo 8 della decisione n. 2006/971/CE del Consiglio;
 - c) per i progetti di interconnessione per il gas e per l'energia elettrica, il comitato istituito dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, in combinato disposto con l'articolo 8.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

Articolo 29

Valutazione

1. La Commissione effettua una valutazione dell'EEPR per stimarne il contributo agli obiettivi della politica energetica comunitaria e l'utilizzo effettivo degli stanziamenti.

¹ GU L 162 del 22.6.2007.

2. La Commissione può chiedere ad uno Stato membro beneficiario di presentare una valutazione specifica dei progetti finanziati ai sensi del capo II, sezione 1 del presente regolamento, oppure, eventualmente, di fornirle le informazioni e l'assistenza necessarie per procedere alla valutazione dei progetti.
3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione sui risultati conseguiti dall'EEPR.

Articolo 30

Informazione del Parlamento europeo e del Consiglio

La Commissione verifica l'attuazione del presente regolamento. Ogni anno, al momento della presentazione del progetto preliminare di bilancio, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla realizzazione del programma.

Articolo 31

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

Progetti ammissibili

A. DISPOSITIVI DI INTERCONNESSIONE

1. Dispositivi di interconnessione per il gas

Progetto	Ubicazione dei progetti sostenuti	Contributo previsto della Comunità (milioni di EUR)
<i>Corridoio meridionale del gas</i>		
NABUCCO ¹	Austria, Ungheria, Bulgaria, Germania, Romania	250
ITGI – Poseidon	Italia, Grecia	100
<i>Interconnessione del Baltico</i>		
Skanded	Polonia, Danimarca, Svezia	150
<i>Rete GNL</i>		
Terminale del gas naturale liquefatto sulla costa polacca nel porto di Świnoujście	Polonia	80
<i>Europa centrale e meridionale</i>		
Interconnettore Slovacchia-Ungheria (Velky Krtis-Balassagyarmat)	Slovacchia-Ungheria	25
Sistema di trasmissione del gas in Slovenia tra il confine austriaco e Lubiana (tranne la sezione Rogatec-Kidričevo)	Slovenia	40
Interconnessione Bulgaria-Grecia (Haskovo-Komotini)	Bulgaria, Grecia	20
Interconnettore per il gas Romania-Ungheria	Romania, Ungheria	30
Espansione della capacità di stoccaggio del gas nello hub ceco	Repubblica ceca	25
Infrastrutture e impianti per permettere il flusso ovest-est del gas in caso di interruzione a breve termine dell'approvvigionamento	Tutti gli Stati membri	20
<i>Mediterraneo</i>		
Rafforzamento della rete francese del gas sull'asse Africa-Spagna-Francia	Francia	150
<i>Area del Mare del Nord</i>		
Gasdotto Germania-Belgio-Regno Unito	Belgio	35
Connessione Francia-Belgio	Francia, Belgio	100
TOTALE		1025

¹ Questo sostegno potrebbe essere concesso assieme al sostegno della Banca europea per gli investimenti.

2. Dispositivi di interconnessione per l'energia elettrica

Progetto	Ubicazione dei progetti sostenuti	Contributo previsto della Comunità (milioni di EUR)
<i>Interconnessione del Baltico</i>		
Estlink-2	Estonia, Finlandia	100
Interconnessione Svezia-Stati baltici e rafforzamento della rete negli Stati baltici	Svezia, Lettonia, Lituania	175
<i>Europa centrale e meridionale</i>		
Halle/Saale-Schweinfurt	Germania	50
<i>Mediterraneo</i>		
Rafforzamento dell'interconnessione Portogallo-Spagna	Portogallo	30
Interconnessione Francia-Spagna (Baixas-Sta Llogaia)	Francia, Spagna	150
Nuovo cavo sottomarino AC 380 kV tra la Sicilia e l'Italia continentale (Sorgente-Rizziconi)	Italia	100
<i>Area del Mare del Nord</i>		
Interconnessione Repubblica d'Irlanda-Galles	Irlanda, Regno Unito	100
TOTALE		705

3. Progetti su piccole isole

Iniziative su piccole isole isolate	Cipro, Malta	20
-------------------------------------	--------------	-----------

B. PROGETTI EOLICI IN MARE

Progetto	Capacità	Ubicazione dei progetti sostenuti	Contributo previsto della Comunità (milioni di EUR)
<i>1) Integrazione nella rete dell'energia eolica in mare</i>			
1.1. Baltic I e II - Kriegers Flak I, II, III Sulla base di progetti in fase di sviluppo. I finanziamenti mirano a coprire i costi aggiuntivi per assicurare una soluzione congiunta dell'interconnessione.	1,5 GW	Danimarca, Svezia, Germania, Polonia	150
1.2. Rete del Mare del Nord Sviluppo modulare della rete in mare, dimostrazione di una centrale elettrica in mare virtuale	1 GW	Regno Unito, Paesi Bassi, Germania, Irlanda, Danimarca	150
<i>2) Turbine, strutture e componenti nuovi, ottimizzazione delle capacità di fabbricazione</i>			
2.1 Alpha Ventus/Bard Offshore 1 Sulla base di progetti attualmente in fase di sviluppo. Nuova generazione di turbine da 6-7 MW e di strutture innovative, ubicate lontano dalla costa (fino a 100 km) e in acque più profonde (fino a 40 m)	0,5 GW	Germania, Polonia	150
2.2 Parco eolico in mare di Aberdeen (Stazione di prova europea) Sulla base di progetti attualmente in fase di sviluppo. Prova di turbine multi-MW. Sviluppo di strutture e sottostrutture innovative, tra cui ottimizzazione delle capacità di fabbricazione di impianti di produzione di energia eolica in mare. È prevedibile un aumento di dimensioni di 100MW	0,25 GW	Regno Unito	40

2.3 Thornton Bank Sulla base di progetti attualmente in fase di sviluppo. Trarre insegnamenti dal progetto Downvind (cofinanziato tramite il PQ6). Estensione delle turbine degli impianti Downvind (dimensioni 5MW) in acque profonde (fino a 30 m) a basso impatto visivo (fino a 30 km)	90MW	Belgio	10
TOTALE			500

C. PROGETTI DI CATTURA E STOCCAGGIO DEL CARBONIO

Nome del progetto/ Ubicazione		Contributo previsto della Comunità (milioni di EUR)	Carbur ante	Capacità	Tecnica di cattura	Concetto di stoccaggio
Huerth	Germania	250	Carbone	450 MW	IGCC	Falda acquifera salina
Jaenschwalde			Carbone	500 MW	Oxyfuel	Giacimenti di petrolio/gas
Eemshaven	Paesi bassi	250	Carbone	1200 MW	IGCC	Giacimenti di petrolio/gas
Rotterdam			Carbone	1080 MW	PC	Giacimenti di petrolio/gas
Rotterdam			Carbone	800 MW	PC	Giacimenti di petrolio/gas
Belchatow	Polonia	250	Carbone	858 MW	PC	Falda acquifera salina
Compostella (Leon)	Spagna (assieme al Portogallo)	250	Carbone	500 MW	Oxyfuel	Falda acquifera salina
Kingsnorth	Regno Unito	250	Carbone	800 MW	PC	Giacimenti di petrolio/gas
Longannet			Carbone	3390 MW	PC	Falda acquifera salina
Tilbury			Carbone	1600 MW	PC	Giacimenti di petrolio/gas
Hatfield (Yorkshire)			Carbone	900 MW	IGCC	Giacimenti di petrolio/gas
TOTALE 1 250						